



DEONTOLOGIA PROFESSIONALE IN AMBITO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DI REATI RIGUARDANTI LA VIOLENZA DI GENERE

Avv. Daniela Fontaneto

L'INIZIO: IL GIURAMENTO

- Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento.



FUNZIONE SOCIALE DELL'AVVOCATO

- Le controversie in materia di diritto di famiglia e di violenza di genere assumono rilevanza pubblica;
- Necessità di improntare il proprio comportamento ad un principio di responsabilità etica e sociale;
- Non deve solo difendere i diritti e gli interessi dell'assistito, ma deve anche creare una rete protettiva intorno alla famiglia in crisi;
- Deve avere consapevolezza che l'attività professionale deve essere svolta nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.



- L'avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell'interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56



“Nella materia afferente al diritto di famiglia e dei minori, l’avvocato ha non solo funzioni di difensore delle parti ma anche dei minori coinvolti nelle vicende che li attingono, loro malgrado, e dunque tale funzione deve essere svolta con particolare attenzione tesa a contenere in modo più efficace possibile il contenzioso tra le parti. Con ciò non si sostiene che venga meno il primario diritto di difesa a cui l’avvocato è tenuto, ma che il legale incaricato da uno dei genitori ha non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo.”

Consiglio Nazionale Forense (pres f.f. Napoli, rel. Giraudo), sent. n. 291 del 05.07.2024



PECULIARITÀ DELLA DIFESA

- Necessità di specifiche competenze professionali;
- Con l'assunzione di un incarico simile dovremo dimostrare la nostra umanità e la capacità di ascolto;
- Un ascolto che deve essere attivo, ma privo di pregiudizio;
- Astenersi dal creare un rapporto simbiotico con l'assistito, per evitare di non essere in grado di scindere il problema giuridico da quello emotivo della vittima;
- Rispettare l'autodeterminazione della vittima.



PECULIARITÀ DELLA DIFESA

- Valutare gli effetti che le scelte fatte potranno avere su soggetti terzi (figli, parenti, ecc.);
- Dovremo avere ben presenti i rischi della situazione ed attuare quanto di necessità per mettere in sicurezza chi abbiamo di fronte;
- Avere consapevolezza dei legami esistenti tra aggressori e vittime e dell'impossibilità di ignorarli o rescinderli;
- Svolgere il lavoro su un piano interdisciplinare.



NECESSITÀ DI FARE “RETE”

- Diverse professionalità devono essere coinvolte nella gestione del caso;
- Occorre avere una “rete” a cui ci si possa rivolgere per il sostegno della vittima, oltre che per comprendere la miglior modalità con cui rivolgersi all’assistita, ma anche per evitare manipolazioni.



IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- Art. 1: L'Avvocato;
- Art. 9: Doveri di indipendenza;
- Art. 10: Doveri di fedeltà;
- Art. 12: Doveri di diligenza;
- Art. 14 e 26: Doveri di competenza;
- Art. 15: Doveri di aggiornamento professionale;
- Art. 23, c. 4, 5 e 6: Conferimento incarico;
- Art. 27: Doveri di informazione;
- Art. 28: Riserbo e segreto professionale;
- Art. 50: Doveri di verità;
- Art. 56: Ascolto del minore;
- Art. 68: Assunzione incarichi contro una parte già assistita;



ART. 1: L'AVVOCATO

- 1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
- 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
- 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.



ART. 9 – DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ, DECORO E INDIPENDENZA

- 1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
- (.....)



INDIPENDENZA

- Accogliere la vittima non significa aderire supinamente alla versione dei fatti che ci viene fornita;
- Indipendenza intesa come fermezza nella protezione del soggetto debole: mai spingere la vittima ad incontri ed accordi non desiderati;
- Resistenza alle manipolazioni.



ART. 12: DOVERE DI DILIGENZA

- L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.



ART. 14: DOVERE DI COMPETENZA

- L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.



ART. 26: ADEMPIMENTO DEL MANDATO

- 1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
- 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro Collega in possesso di dette competenze.
- 3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
- (.....)



- Padronanza della materia e degli strumenti civili e penali messi a disposizione dall'ordinamento;
- Competenza di genere: fornire al Magistrato una lettura di genere delle norme applicabili;
- Assumere con celerità le iniziative al fine di approntare un adeguato piano di sicurezza;
- Competenza specifica della materia da trattare;
- Competenza in materie extragiuridiche (reazione della vittima, quali i danni che la violenza può causare, ecc.);
- Favorire l'accesso ad altre professioni di aiuto e consapevolezza del proprio limite;
- Specializzazione non solo scientifica e rigorosa, ma anche strettamente comportamentale.



ART. 15 – DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE CONTINUA

- L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.



ART. 23 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

- 4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
- 5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
- 6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.



- Limitare le azioni a quelle effettivamente utili alla vittima per non esporla alla reiterazione del dolore;
- Valutare attentamente il narrato della vittima (o presunta tale) per comprendere la fondatezza dell'accusa, ovvero, la strumentalizzazione delle circostanze;
- Non suggerire comportamenti da tenere per giungere a risultati “positivi”, ma ottenuti illecitamente.



ART. 27 – DOVERI DI INFORMAZIONE

- 1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
- (...);
- 4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.



- Informare sui requisiti necessari per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito (art. 76, c. 4 ter, DPR 115/02 smi);
- Informare sull'esistenza del fondo regionale anche se non si è iscritti alle liste;
- Informazione sulle iniziative processuali che si possono assumere;
- Informare la vittima che nel procedimento penale assumerà il ruolo di testimone con l'obbligo di dire la verità.



- Doveri deontologici degli avvocati di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e alla convenzione di negoziazione assistita;
- Per la negoziazione assistita, obbligo di avvocati e parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute, nonché col dovere di informativa all'Ordine/CNF della copia della convenzione di negoziazione assistita
(Articolo 11 D.L. 132 – convertito in L. 162/2014).



ART. 90 BIS C.P.P.

- L'articolo prevede un catalogo di informazioni da fornire alla vittima nel procedimento penale quali l'esistenza di strutture sanitarie e centri antiviolenza, la modalità di presentazione degli atti, le misure di protezione, le modalità per ottenere il risarcimento del danno, diritto all'assistenza legale, ecc.



VIDEONTOLOGIA

Lei, Lui, l'Avvocato...

clideo.com

ART. 68 – ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO UNA PARTE GIÀ ASSISTITA

- 4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
- 5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie



- Divieto di assumere il nuovo incarico non limitato temporalmente, ma “per sempre”;
- Divieto che deve essere applicato anche per la fase stragiudiziale che poi non confluisce in un ricorso congiunto;
- Ricorso presentato da uno solo dei due coniugi, costituzione in giudizio e presentazione di conclusioni congiunte. Sussistenza illecito;
- Divieto sussistente anche nel caso di attività meramente formale (trascrizione accordo già raggiunto dalle parti);
- Estensione per rapporti di convivenza di fatto ed unioni civili.



L'art. 68 co. 5 cdf sanziona la condotta dell'avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori, non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può, anche solo in astratto, avere per le informazioni ricevute e per essersi potuto confrontare con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 44 del 20 febbraio 2026



L'altissimo rilievo dei valori in gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all'esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell'assicurare che l'avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso),
SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024



ART. 50 – DOVERE DI VERITÀ

- 1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
- 2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
- 3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.



- Attenta valutazione delle allegazioni e produzioni provenienti dall'assistito;
- Attenzione alle conseguenze circa eventuali circostanze false che potranno derivare a soggetti terzi.



ART. 56 – ASCOLTO DEL MINORE

- 1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
- 2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
- 3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.



- Quali i procedimenti dove non vi siano interessi confliggenti ed esista un consenso di tutti gli esercenti la responsabilità sul minore?
- Come approcciarsi all'ascolto del minore?
- Ruolo Curatore speciale del minore;
- Come conciliare il dovere di informazione nel caso di minori particolarmente piccoli? Collaborazione con le altre professionalità (neuropsichiatri, assistenti sociali, magistrati, ecc.).



L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. Inoltre, l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. Infine, l'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 251 del 15 dicembre 2022



ART. 57 – RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

- 2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

ART. 18 - DOVERI NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

- 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.



- L'assicurare l'anonimato del minore si concretizza in qualcosa di più che nel non indicare i suoi dati anagrafici;
- Adoperarsi perché non si possa comunque individuare il minore attraverso altre informazioni;
- Rapporto anche con art. 13 (dovere di segretezza e riserbatezza) ed art. 28 (riserbo e segreto professionale);
- Anche l'avvocato che assiste l'adulto in una vicenda che ha coinvolto un minore ha l'obbligo di non rilasciare informazioni che consentano di risalire a lui.



LA DIRETTIVA 2012/29/UE

for victims of corporate crimes and corporate violence

- Linee guida nazionali per gli avvocati;
- Indicazioni pratica da seguire per approcciarsi nel miglior modo alla vittima del reato.



CONVENZIONE DI ISTANBUL (RATIFICATA CON LEGGE 19.06.2013)

- Obbiettivi:
 - Protezione e assistenza “globale” delle vittime di violenza domestica;
 - Prevenzione attraverso il contrasto della discriminazione delle donne e la promozione della parità dei sessi;
 - Repressione con la cooperazione internazionale e l'impostazione di standard procedurali e punitivi comuni.



**Linee guida del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di
minore.**



**GRAZIE PER LA PAZIENZA E L'ATTENZIONE!
(OVVIAMENTE DILIGENTE, COMPETENTE ED
INDIPENDENTE)**

